

da Tecnica della Scuola

"Milleproroghe": graduatorie congelate per un anno
di Andrea Toscano

Approvato al Senato, con voto di fiducia, il maxi-emendamento al decreto "milleproroghe". Tra i provvedimenti, il "congelamento" delle attuali graduatorie degli insegnanti fino al 31 agosto 2012; inoltre, l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto verrà consentito esclusivamente a coloro che si trovano nelle Gae della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.

Sono stati 158 i voti favorevoli, 136 i contrari e 4 gli astenuti nella seduta di Palazzo Madama durante la mattinata del 16 febbraio.

Per quanto riguarda la scuola, un importante emendamento al "milleproroghe" (decreto legge n. 225/2010) riguarda il congelamento per un anno delle attuali Gae e la possibilità di fare domanda di supplenza nelle graduatorie di istituto soltanto nella provincia in cui si è inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il comma 4-sexties recita infatti: "Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta".

La proposta di proroga del rinnovo delle graduatorie è stata presentata (primo firmatario il capogruppo della Lega in Commissione Istruzione del Senato, Mario Pittoni) dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 41 del 9 febbraio scorso, ha dichiarato illegittimo l'inserimento "in coda" nelle Gae e disposto che i docenti vanno ricollocati "a pettine" anche nelle graduatorie delle ulteriori province richieste, mantenendo il punteggio originario (si veda precedente articolo pubblicato in questo sito).

Inoltre, nel comma 4 octies-decies del "maxi-emendamento" viene ridisegnato, demandandolo ad un regolamento governativo, il sistema nazionale di valutazione. Su questo punto molto critica la senatrice del Pd Mariangela Bastico, che parla di "colpo di mano", sottolineando che "il ministro Gelmini introduce nel 'milleproroghe' la ridefinizione del sistema di valutazione esterna delle scuole basato sull'Invalsi e su un corpo di ispettori, che valutano scuole e dirigenti secondo quanto previsto dalla normativa Brunetta sulla pubblica amministrazione".

"Tutto ciò - commenta la Bastico - travolge d'un colpo le sperimentazioni, annunciate in pompa magna dal ministro Gelmini, che si stanno realizzando in varie scuole peraltro fortemente criticate e contrastate da docenti e da consigli d'istituto. Questa scelta travolge inoltre gli impegni assunti dal governo con i sindacati e il mondo della scuola di introdurre disposizioni particolari per valutare scuole e docenti data la specificità della funzione educative".

La senatrice del Partito democratico aggiunge: "il colpo di mano espropria completamente il Parlamento della possibilità d'intervenire su criteri e modalità di valutazione, dal momento che tutta la riorganizzazione viene affidata a un regolamento del governo senza neppure il parere delle commissioni parlamentari competenti".

Infine, da segnalare che si riaprono i termini per i ricorsi da parte dei precari, visto che slitta al prossimo 31 dicembre l'applicazione della norma del Collegato al lavoro che fissava al 23 gennaio i nuovi termini per l'impugnazione dei licenziamenti.

Il provvedimento passa ora all'esame della Camera dei deputati (previsto anche a Montecitorio il ricorso al voto di fiducia da parte del Governo) per il via libera definitivo (il decreto "milleproroghe" scadrà il 27 febbraio, essendo stato riportato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre scorso; la conversione in legge deve avvenire, pena il decadimento del provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale). Secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo a Montecitorio, la discussione alla Camera sugli emendamenti inizierà martedì 22 febbraio.

Milleproroghe, ecco che cosa cambierà per la scuola

Questa mattina il Senato, con voto di fiducia, ha approvato il decreto-legge "milleproroghe" (decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, cfr. la nostra notizia Milleproroghe, ok al Senato: il blocco delle graduatorie va avanti), nel testo risultante dal maxi-emendamento presentato dal Governo.

Il provvedimento ora passa alla Camera dei Deputati, per l'approvazione definitiva, su cui verosimilmente il governo potrà nuovamente la fiducia.

La Uil Scuola ha raccolto utilmente le parti che, ad una prima lettura, interessano il personale della scuola. Queste riguardano principalmente le graduatorie (tema su cui è concentrato l'interesse della stampa specializzata), ma anche sul servizio all'estero del personale scolastico, la proroga del commissario Ansas, il corpo di valutazione delle scuole, l'Invalsi e i termini dei ricorsi da parte dei precari. Riportiamo le parti estratte dalla Uil Scuola dal "milleproroghe":

Graduatorie

Art. 1

c.4-sexies. Il termine di efficacia delle graduatorie provinciali previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risultanti dalle operazioni di integrazione e aggiornamento previste dal decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è prorogato fino al 31 agosto 2012, al fine di consentire la definizione della nuova disciplina legislativa del reclutamento. Sono fatti salvi gli adempimenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167. A decorrere dall'anno scolastico 2011/2012 l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto, previsto dall'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è consentito esclusivamente a coloro che sono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica richiesta.

Servizio all'estero prorogato da 5 a 9 anni

Art. 1

c.4-oscties. Il servizio all'estero del personale docente e amministrativo della scuola è prorogato, nella stessa sede, fino al raggiungimento di un periodo di permanenza non superiore complessivamente a nove anni scolastici non rinnovabili. La durata del servizio all'estero non può quindi essere superiore ai nove anni scolastici. La proroga del servizio all'estero non si applica conseguentemente al personale che abbia già prestato un servizio all'estero per un periodo pari o superiore ai nove anni scolastici. Limitatamente agli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013, sono sospese le procedure di mobilità estero per estero relative al predetto personale a tempo indeterminato in servizio presso le iniziative e istituzioni scolastiche italiane all'estero e presso i lettori. Sono comunque garantite le procedure di mobilità del personale in servizio presso le Scuole europee. Sono altresì assicurati i trasferimenti d'ufficio e quelli da sedi particolarmente disagiate. Ai fini dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate sino al 31 agosto 2012 le graduatorie riformulate e aggiornate per la destinazione all'estero del personale scolastico a tempo indeterminato, relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010.

Ansas proroga commissario

Art. 1

c.4-sexiesdecies. Fino al 31 agosto 2012 è prorogato il Commissario straordinario attualmente in carica presso l'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS).

Corpo ispettivo per valutazione

Art. 1

c. 4-septiesdecies. Al fine di definire il sistema nazionale di valutazione in tutte le sue componenti, con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la funzione ispettiva, secondo parametri che ne assicurino l'autonomia e l'indipendenza, finalizzata alla valutazione esterna della scuola, da effettuare periodicamente, secondo modalità e protocolli standard definiti dallo stesso regolamento. La relativa pianta organica rimane quella già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17. La riorganizzazione non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.

Invalsi

Art. 1

c. 4- octiesdecies. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è individuato il sistema nazionale di valutazione definendone l'apparato che si articola:

- a) nell'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, con compiti di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola e di documentazione e ricerca didattica;
- b) nell'istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione, con compiti di predisposizione di prove di valutazione degli apprendimenti per le scuole di ogni ordine e grado, di partecipazione alle indagini internazionali, oltre alla prosecuzione delle indagini nazionali periodiche sugli standard nazionali;
- c) nel corpo ispettivo, autonomo e indipendente, con il compito di valutare le scuole e i dirigenti scolastici secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150."

Proroga ricorsi precari

Art. 2 – quater:

c.10: All'articolo 32 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011."